

# SANITASERVICE ASL BA SRL



Soggetta al controllo analogo del socio unico ASL di Bari  
Sede legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari  
Sede operativa: via G. Verdi, 38 – Tel.0803217901 Fax 0803217916  
Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato  
CF - P. IVA 07077140726  
E-mail: [sanitaservice@asl.bari.it](mailto:sanitaservice@asl.bari.it)  
Web site: [www.sanitaserviceaslba.it](http://www.sanitaserviceaslba.it)

## Prot.n. 99 - IN / Sanitaservice ASL BA del 19 gennaio 2022

**OGGETTO:** Aggiornamenti per i dipendenti sulle misure anti-Covid da rispettare nei luoghi di lavoro.

Sulla G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, in vigore dall'8 gennaio 2022, che introduce **misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole**. Viene introdotto l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età. L'obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.

Dal 15 febbraio prossimo sarà necessario per tutti i lavoratori pubblici e privati il Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni tutti i datori di lavoro pubblici e privati, nonché i responsabili della sicurezza delle strutture giudiziarie, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche riguardano i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro e saranno effettuate con le modalità previste dal decreto-legge n. 52/2021.

I lavoratori non in possesso del Green Pass al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro:

- non potranno accedere ai luoghi di lavoro;
- saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

E' esteso l'obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Il decreto disciplina anche le regole per la gestione dei casi di positività nelle scuole.

Vediamo le date e le scadenze che riguardano direttamente o indirettamente il mondo del lavoro:

- **dall'8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022** > obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022;
- **dal 10 gennaio 2022 al 31 marzo 2022** (cessazione dello stato di emergenza) > green pass rafforzato necessario per accedere ai seguenti servizi e attività (alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; sagre e fiere; convegni e congressi; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; servizi di ristorazione all'aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine,

- centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto; mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale);
- **dal 20 gennaio 2022 al 31 Marzo 2022** (cessazione dello stato di emergenza) > green pass base necessario per accedere ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.);
  - **dal 1° febbraio 2022** > sanzione pecuniaria di 100 euro per coloro che non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19;
  - **dal 1° febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico DPCM) al 31 marzo 2022** (cessazione dello stato di emergenza) > green pass base necessario per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali;
  - **dal 15 febbraio 2022** > green pass rafforzato necessario, per tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti al nuovo obbligo vaccinale, esibirlo per accedere al luogo di lavoro. La violazione è punita con una sanzione da euro 600 a euro 1.500;
  - **31 marzo 2022** > tutte le aziende dopo 5 giorni di assenza ingiustificata del lavoratore possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

Si prega di diffondere il più possibile queste informazioni ai vostri colleghi e di essere rispettosi e collaborativi.

Cordiali saluti

La Consulente del lavoro Sanitaservice ASL BA